



COMUNE DI BELMONTE PICENO

Provincia di Fermo

P.za G.Leopardi n. 6, 63838, Belmonte Piceno (FM)

e-mail: info@comunebelmontepiceno.it

pec: comune.belmontepiceno@pec.it

Tel: 0734-771100 Fax:0734-771291

Prot.n.1128

ORD. N.08/2018

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DEL CENTRO STORICO.

IL SINDACO

PREMESSO che, come da tradizione, in occasione dei festeggiamenti in onore della "Santa Croce", che sono stati rinviati al giorno 05 maggio 2018, si svolgeranno una serie di iniziative e manifestazioni nel centro storico del Comune;

CONSIDERATO che tali iniziative, tra cui i tradizionali spettacoli musicali, richiameranno, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di spettatori in tutto il centro storico;

DATO ATTO degli indirizzi espressi nel "Modello di gestione della Manifestazione" allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta dalla locale Pro Loco, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori; il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTA la propria autorizzazione per lo svolgimento di dette manifestazioni Prot.n.1101 in data 30.04.2018;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area del centro storico per il giorno 05 maggio 2018;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

ORDINA

- 1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

- 3) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 4) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nell'area del Centro Storico, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del giorno 05 maggio 2018;
- 5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 — max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.
- 6) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 — max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.
- 7) che la presente Ordinanza venga trasmessa:
- alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine, incaricate della esecuzione della stessa.

Dalla Sede Municipale, 04 maggio 2018



IL SINDACO
(Ivano Bascioni)